Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

Art. 14

(Modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.>>.